REGOLAMENTO (CEE) N. 2735/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che fissa, per la campagna 1975/1976, i prezzi d'intervento unici per l'orzo, la segala, il frumento duro e il granturco, nonché i principali centri di commercializzazione del frumento tenero e i relativi prezzi d'intervento derivati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, dell'atto ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, deve essere fissato rispettivamente per l'orzo, la segala, il frumento duro e il granturco un solo prezzo d'intervento ; che tali prezzi saranno validi per tutti i centri di commercializzazione che verranno in seguito determinati per ciascuno di tali cereali ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2733/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento del frumento tenero e per la determinazione di taluni centri di commercializzazione nel settore dei cereali [3], i prezzi d'intervento derivati devono essere fissati a partire dal prezzo d'intervento di base per i centri di commercializzazione di una certa importanza sul piano regionale, tenuto conto della formazione naturale dei prezzi di mercato e delle spese di trasporto ;

considerando che in ogni nuovo Stato membro i prezzi dei cereali per la campagna 1975/1976, stabiliti in base e contemporaneamente ai prezzi comuni, devono, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, essere avvicinati ai prezzi comuni ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nel corso dell'ultima campagna di commercializzazione, la derivazione dei prezzi d'intervento non richiede alcuna modifica ; che non è quindi necessario modificare i principali centri di commercializzazione fissati per il frumento tenero dagli allegati A e B del regolamento (CEE) n. 1128/74 [4] per la campagna 1974/1975, ma occorre modificare i prezzi d'intervento di tali centri in base agli aumenti di prezzi decisi, tenendo conto degli aumenti applicati conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2518/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da prendere a seguito del rialzo generale del livello dei prezzi nel settore agricolo con effetto dal 7 ottobre 1974 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1975/1976 i prezzi di intervento unici sono fissati come segue :

	Unità di conto per 1 000 kg
orzo	110,96
segala	119,76
frumento duro	190,53
granturco	103,43

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1975/1976 del frumento tenero :

— il centro di commercializzazione di ciascuno Stato membro con il prezzo d'intervento più basso e detto prezzo sono fissati nell'allegato A,

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Vedasi pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 17.
(5) GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

— i principali centri di commercializzazione e i prezzi d'intervento derivati per tali centri sono fissati nell'allegato B.

Articolo 3

1. Il regolamento (CEE) n. 1171/75 del Consiglio, del 28 aprile 1975, che fissa, per la campagna 1975/1976, i prezzi d'intervento unici per l'orzo, la segala, il frumento duro e il granturco, nonché i principali centri di commercializzazione del frumento tenero e i relativi prezzi d'intervento derivati, è abrogato (1).

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 1.

ALLEGATO A

Centri di commercializzazione	UC/1 000 kg Frumento tenero
BELGIO	
Liège	124,24
DANIMARCA	
Nakskov	116,54
GERMANIA	
Aulendorf	121,00
FRANCIA	
Châteauroux	117,02
IRLANDA	
Enniscorthy	120,05
ITALIA	
Udine	117,95
LUSSEMBURGO	
Mersch	122,55
PAESI BASSI	
Rotterdam	125,15
REGNO UNITO	
Cambridge	94,41

ALLEGATO B

Centri di commercializzazione	UC/1 000 kg Frumento tenero
Kiel	123,64
Hamburg	125,15
Bremen	125,15
Hannover	124,10
Bamberg	124,10
Stuttgart	124,46
Mannheim	125,93
Regensburg	121,73
Passau	121,73
Antwerpen	124,61
Compiègne-Clairoix	121,32
Chartres	117,45
Rouen	121,96
La Pallice	121,96
Poitiers	117,45
Marseille	125,93
Toulouse	120,00
Tours (Saint-Pierre-des-Corps)	117,29
Sète	124,84
Reggio di Calabria	125,93
Palermo	125,93
Napoli	125,93
Ancona	121,59
Grosseto	122,79
Ferrara	120,11
Vercelli	118,31
Bari	125,20
Aalborg	116,54
Aarhus	118,36
Esbjerg	118,36
Korsør	116,54
København	116,54
Kolding	118,36
Odense	118,36
Rønne	116,54
Dublin	121,43
Wexford	121,43
Waterford	121,43
Cork	121,43
Limerick	121,43
Avonmouth	99,31
Liverpool	99,31
Glasgow	99,31
Belfast	99,31
Aberdeen	97,99
Leith	97,99
Newcastle	97,99
Hull	97,99
King's Lynn	97,99
Tilbury	98,53
Southampton	97,99